

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale "**Kamar-Taji**" - **Comunità Intenzionale**

Condivisa, con sigla APS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di San Pietro Avellana (IS) in Località Capo di Vandra, snc,.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito della Nazione potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

- Realizzazione di **EcoVillaggi** intesi come **Comunità Intenzionali**

Condivise di Esseri Umani Liberi; luoghi di "**coabitazione e coesistenza collettiva organizzata**" che permettono la stabile e naturale esistenza.

Comunità umana intenzionalmente creata per vivere in modo sostenibile, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale attraverso l'autosufficienza energetica e alimentare, l'uso di energie rinnovabili e uno stile di vita collaborativo le cui caratteristiche principali sono: **Sostenibilità ambientale, Autosufficienza, Comunità e collaborazione,**



Partecipazione ai processi decisionali, Connessione con la natura.

Attraverso l'acquisizione, sotto qualsiasi formula giuridico-legale di strutture esistenti, terreni e impianti e il loro risanamento e adattamento alle necessità e finalità dei progetti che si avvieranno di volta in volta.

- La promozione e l'attuazione di progetti agrituristici innovativi che contemplino l'attuazione e l'offerta di servizi di accoglienza e soggiorno strettamente legati all'ambiente ed alla fruizione di pratiche salutistiche e per la rigenerazione del corpo e della psiche; per mezzo della promozione della costituzione di nuove entità giuridiche atte all'acquisizione di programmi finanziari agevolati ed a fondo perduto per l'implementazione e l'ampliamento di attività parallele utili al raggiungimento delle finalità più generali della Comunità Intenzionale Condivisa.

Alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi e servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- Accoglienza umanitari e integrazione tra i popoli;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della sua utilizzazione accorta con l'uso razionale delle risorse naturali e con il riuso di quei materiali a cui poter dare una seconda vita spesso classificati come materie prime seconde, ad esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in accordo o partenariato con Istituti di Ricerca nazionali ed internazionali , Università, aziende private di carattere scientifico in ambito ambientale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse umano e sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Comunicazione mediatica attraverso i canali di diffusione dell'informazione e con l'uso più moderno dei canali di internet; nonché radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse spirituale, sociale, culturale, religioso;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito e a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in Paesi in via di sviluppo, sulla base di accordi di lunga durata finalizzati a permettere



ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i Diritti Umani, nonché di impegnarsi al contrasto del lavoro minorile e infantile;

- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. Pertanto l'associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la salvaguardia della Vita Umana e della Dignità dell'Essere Umano, nel suo più alto significato Universale, specie nelle situazioni di maggiore debolezza. Fa propri i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata il 10 dicembre 1948 con la risoluzione 219077A dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

- L'associazione promuove qualsiasi forma di Ecosostenibilità e supporta qualsiasi Essere Umano, che nel rispetto di Madre Terra, voglia prodigarsi per salvaguardare e conservare qualsiasi forma di Vita e il Diritto all'Acqua quale Bene Primario; promuove la realizzazione di Banche dei Semi per la salvaguardia della Biodiversità, Banche dei Prodotti per la creazione di Valuta Agricola per lo scambio commerciale; quindi estensione del Diritto alla Vita supportata dalle Leggi Naturali, ancor prima che quelle economiche e commerciali, per una Esistenza Ecosostenibile per come affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

- L'associazione opera nel territorio italiano, nonché all'estero, ove necessario al perseguimento delle finalità istituzionali. All'occorrenza anche in tutta l'Unione Europea e nei Paesi del Terzo Mondo. Essa Opera da promotrice per lo svolgimento di Progetti di Sviluppo Scalabili e , in questo ambito, nell'attivare altre Associazioni strutturate per la presenza territoriale diffusa oltre che per il coinvolgimento di "donne e uomini di buona volontà" che desiderino aderire al volontariato sociale dando vita a realtà locali di

promozione e cooperazione, ripudiando la perversa competizione finanziaria e commerciale. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione degli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per lo scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali di supporto, previste dalla legislazione vigente.

- Per la realizzazione di tale oggetto sociale essa provvede fra l'altro a:
- 1) Istituire e/o gestire cantieri scuola, laboratori sperimentali, officine, impianti tecnologici e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 2) acquistare e/o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- 3) intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale che sia idonea a procurare opportunità di lavoro per i propri soci cooperatori nell'ambito della cooperazione sociale;
- 4) promuovere l'istruzione scolastica attraverso la gestione la costituzione e gestione di Istruzione Parentale detta anche Homeschooling, l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori;



5) Istituzione di Scuole Professionali per il reinserimento e la qualificazione di tutti i soggetti definiti dalla legge "svantaggiati", oltre che per la qualificazione professionale".

Istituzione di Centri di Ricerca anche in collaborazione con Enti e Università per l'utilizzo delle scienze mediche alternative finalizzate alla salute umana; per la diffusione della fitoterapia; per l'utilizzo delle tecnologie alternative a piccola scala; per la produzione di energia e la bioedilizia;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno già Attraverso il progetto avviato denominato: **"Kamar-Taji" - Comunità Intenzionale Condivisa.**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il

numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione di un socio da un'APS (Associazione di Promozione Sociale) deve essere deliberata per **gravi motivi** dall'organo competente previsto dallo statuto, solitamente l'Assemblea o, se delegato, il Consiglio Direttivo. La decisione richiede una procedura formale, rispettando il diritto di difesa del socio e i termini statutari. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;

ART. 11 (L'assemblea)

È l'organo sovrano. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa



le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In virtù delle nuove tecnologie di comunicazione collettiva l'Assemblea potrà svolgersi anche a mezzo elettronico sulla rete Internet, purché si possa verificare l'identità di tutti i soci presenti in collegamento. A tal fine l'assemblea dovrà essere obbligatoriamente registrata su supporto audio video da cui dovranno essere ben leggibili i nomi di tutti i partecipanti.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o canale social digitale dedicato, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati; L'esclusione di un socio da un'APS (Associazione di Promozione Sociale) deve essere deliberata per **gravi motivi** dall'organo competente previsto dallo statuto, solitamente l'Assemblea o, se delegato, il Consiglio Direttivo. La decisione richiede una procedura formale, rispettando il diritto di difesa del socio e i termini statutari.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso dei tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del CC.; ma che qui sono sin d'ora tali poteri vengono delegati al Consiglio Direttivo garantendo comunque il diritto di opposizione e difesa del socio.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il



preside

del ma

Almen

l'asser

presid

l'ordin

all'org

Il Vice

questi

1.

2.

3.

presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto in prima istanza dei comparenti soci fondatori. Può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5, compreso il Presidente. Resta in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti comparenti il Presidente e un Vice Presidente.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alla riunione possono essere invitati a partecipare esperti esterni e incaricati di di eventuali Sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti o in caso di

soli tre componenti della presenza di tutti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni de Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro il mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile, successivo all'anno interessato;
- d) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, e promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzandone la spesa;
- e) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- f) Nominare il Segretario o il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra i soci non componenti il Consiglio Direttivo, o anche tra i non aderenti;
- g) Accogliere o respingere le domande d'ingresso degli aspiranti soci;
- h) Ratificare nella seconda seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) Pianificare i Programmi e i Progetti di Sviluppo di tutte le attività che dovranno e potranno essere avviate dall'Associazione, definendone tempi, modalità e piani finanziari; per tale attuazione nomineranno di volta in volta i Coordinatori tra i soci ai quali sarà dato mandato di gestione, con impegno di resoconto periodico sulle attività;



- j) Assumere il personale strettamente necessario per la gestione amministrativa ordinaria e operativa, non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- k) Istituire gruppi di lavoro nei vari ambiti di attività e eventuali relative sezioni di lavoro, i cui Coordinatori nominati per scelta diretta, possono partecipare alle riunioni con voto consultivo; i Coordinatori possono essere delegati alla gestione tecnico-economica dei progetti a loro assegnati, in piena autonomia ma sempre dentro i parametri indicati;
- l) Decidere sull'espulsione dei soci, per i motivi che dovranno essere elencati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi

momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Tuttavia qui si evidenzia che l'organo di controllo (monocratico o collegiale) non è o

sarà necessario in attuazione del Codice del Terzo Settore (D,Lgs. 117/2017 e sui

relativi aggiornamenti, fino a quando non verranno superate le soglie minime.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato

da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Tuttavia qui si evidenzia che l'organo di revisione non è o sarà necessario in

attuazione del Codice del Terzo Settore (D,Lgs. 117/2017 e sui relativi

aggiornamenti, fino a quando non verranno superate le soglie minime.

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto

di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla

data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati volontari/ liberalità;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- beni mobili e immobili in comodato d'uso gratuito;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- apporti strumentali;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8

comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26 (Convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e



comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Letto, confermato e sottoscritto in San Pietro Avellana (IS) il **19 Aprile 2026**:

Sig: **Paolo Begal**

Sig: **Michele Cifelli**

Sig: **Vincenzo De Nigris**

Sig.ra: **Carmela Magnifico**

Sig: **Diego Mattarocci**

Sig: **Giorgio Rinolfi**

Sig: **Antonio Zara**

BOLLI E VIDIMAZIONI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO

